Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 47

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 16 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **886.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 66, relativo al biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente per l'indirizzo politico-sociale è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia e politica agraria.

Art. 2.

Nell'art. 173, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

didattica della fisica.

Art. 3.

Nell'art. 188, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

citochimica ed istochimica;
citologia ed istologia.

Art. 4.

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

didattica del latino;
letteratura teatrale italiana;
agiografia;
filologia italiana;
letteratura del Rinascimento;
storia economica e sociale del Medioevo.

Art. 5.

Nell'art. 232, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in ingegneria, sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

conversione statica dell'energia;
elettronica industriale;
strutture aeromissilistiche.

Art. 6.

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tossicologia industriale.

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

otorinolaringoiatria pediatrica.

Art. 7.

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto dell'esecuzione penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1984
*Registro n.* 4 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **887.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico:*

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

patologia delle piante ortensi da fiore ed ornamentali;
fisiologia zootecnica;
fitofarmaci.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1984
*Registro n.* 4 *Istruzione, foglio n.* 399

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **888.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

architettura del paesaggio;
gestione urbanistica del territorio;
storia dell'arte, storia e stili dell'architettura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1984
*Registro n.* 4 *Istruzione, foglio n.* 397

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **889.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

**Decreta:**

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 687, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

*Scuola di specializzazione in reumatologia*

Art. 688. — E' istituita presso l'Università di Bologna la scuola di specializzazione in reumatologia, che conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

Art. 689. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II e medicina del lavoro.

Art. 690. — La scuola ha lo scopo di preparare personale medico particolarmente competente in campo reumatologico e delle malattie delle articolazioni in rapporto alle esigenze sociali del territorio.

Art. 691. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 692. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e, complessivamente, di venti per l'intero corso di studi.

Art. 693. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia; è richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 694. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

*A*) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

*B*) il voto di laurea;

*C*) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

*D*) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 695. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
biochimica di interesse reumatologico;
microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
immunologia reumatologica;
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I (biennale).

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
esami di laboratorio in reumatologia;
diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
farmacologia reumatologica;
anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
clinica e terapia delle malattie reumatiche I (triennale).

3° *Anno*:

clinica e terapia ortopedica I (biennale);
fisioterapia reumatologica;
idroclimatologia di interesse reumatologico;
reumo-artropatie professionali;
clinica e terapia delle malattie reumatiche II (triennale).

4° *Anno*:

epidemiologia ed aspetti sociali dei reumatismi;
riabilitazione del malato reumatico;
clinica e terapia ortopedica II (biennale);
clinica e terapia delle malattie reumatiche III (triennale).

Art. 696. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 697. — Le attività pratiche obbligatorie sono rappresentate da esercitazioni nei laboratori e reparti clinici definiti anno per anno dal consiglio della scuola.

La frequenza alle attività pratiche è richiesta per tutti gli anni di corso.

La frequenza necessaria per sostenere il gruppo di esami di profitto annuali deve essere di almeno sei mesi annui.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo.

Art. 698. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 699. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti, anno per anno, dal consiglio di amministrazione.

Art. 700. — Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

Art. 701. — La direzione della scuola è affidata dal consiglio della scuola a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa, e dura in carica un triennio.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *gennaio* 1984
*Registro n.* 3 *Istruzione, foglio n.* 255

---

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1984, n. **10.**

**Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e delle direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da attuarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

Art. 2.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

Art. 3.

Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, non possono essere determinati in più di due dal 1° febbraio, in più di due dal 1° maggio, in più di due dal 1° agosto ed in più di tre dal 1° novembre 1984.

Art. 4.

Il termine di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è differito al 15 aprile 1984.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ALTISSIMO — DEGAN — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *febbraio* 1984
*Atti di Governo, registro n.* 49, *foglio n.* 10

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI.

| Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF | 1 figlio | 2 figli | 3 figli | 4 figli ed oltre |
|---|---|---|---|---|
| | importo mensile | importo mensile | importo mensile | importo mensile |
| Fino a 9.000.000 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | 180.000 |
| Da 9.000.001 a 10.000.000 | 39.000 | 82.000 | 127.000 | 171.000 |
| Da 10.000.001 a 11.000.000 | 33.000 | 74.000 | 119.000 | 162.000 |
| Da 11.000.001 a 12.000.000 | 27.000 | 66.000 | 111.000 | 153.000 |
| Da 12.000.001 a 13.000.000 | 21.000 | 58.000 | 103.000 | 144.000 |
| Da 13.000.001 a 14.000.000 | 15.000 | 50.000 | 95.000 | 135.000 |
| Da 14.000.001 a 15.000.000 | | 42.000 | 87.000 | 126.000 |
| Da 15.000.001 a 16.500.000 | | 34.000 | 79.000 | 117.000 |
| Da 16.500.001 a 18.000.000 | | 26.000 | 71.000 | 108.000 |
| Da 18.000.001 a 19.500.000 | | 20.000 | 55.000 | 99.000 |
| Da 19.500.001 a 21.000.000 | | 15.000 | 39.000 | 90.000 |
| Da 21.000.001 a 22.500.000 | | | 23.000 | 81.000 |
| Da 22.500.001 a 24.000.000 | | | 15.000 | 72.000 |

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 gennaio 1984.

**Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983) relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di prodotto da banco;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di prodotto da banco, giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

E' esclusa dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale la specialità medicinale denominata:

AMPERIL - IFI

OS grat 20 bust. 5 g B 2.925

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 27 gennaio 1984

*Il Ministro*: DEGAN

**(770)**

DECRETO 3 febbraio 1984.

**Disposizioni relative alla validità dei prodotti in plastica sottoposti alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 27 marzo 1973, con il quale è stato imposto

l'obbligo di registrazione, come presidî medico-chirurgici, delle siringhe monouso in plastica e degli altri contenitori in plastica vuoti destinati a contenere sangue o soluzioni iniettabili;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1976 e 13 luglio 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 22 maggio 1976 e n. 213 del 4 agosto 1979, con i quali sono stati assoggettati all'obbligo di registrazione come presidî medico-chirurgici le membrane per apparecchiature per emodialisi, i cateteri di drenaggio post-operatorio e le sonde gastriche e respiratorie;

Vista la lettera circolare n. 800.5/AG.5 del 13 maggio 1977, con cui è stato fissato in tre anni il periodo di validità delle siringhe monouso;

Rilevato che lo stesso periodo di validità è stato dall'amministrazione imposto, per analogia, ad altri presidî medico-chirurgici in materiale plastico, in sede di rilascio del decreto di registrazione;

Constatato che controlli effettuati su campioni di siringhe monouso prelevati dal commercio hanno messo in evidenza che, indipendentemente dai tipi di involucri utilizzati e dal metodo di sterilizzazione adottato, la sterilità si mantiene, in corrette condizioni di conservazione e di manipolazione, oltre il limite di trentasei mesi;

Considerato che, in data 18 novembre 1983, il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole all'estensione a cinque anni della validità dei presidî medico-chirurgici in materiale plastico;

Ritenuto opportuno dettare, alla luce del predetto parere, disposizioni sulla validità di tutti i presidî medico-chirurgici in materiale plastico;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

**Art. 1.**

Le confezioni dei presidî medico-chirurgici in materiale plastico, prodotte a partire dal 1° settembre 1984, non possono essere immesse in commercio senza l'indicazione, in chiaro, della data di scadenza, che, in ogni caso, non può superare i cinque anni dalla data di preparazione.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le aziende interessate devono comunicare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, il periodo di validità che, a partire dal 1° settembre 1984 o da data anteriore, intendono adottare per ciascun presidio medico-chirurgico in materiale plastico registrato a proprio nome.

Alla comunicazione di cui al comma precedente deve provvedersi, entro il termine indicato, anche quando l'azienda interessata non intenda variare il periodo di validità in precedenza imposto dal Ministero della sanità o comunque previsto negli atti autorizzativi concernenti ciascun prodotto.

**Art. 2.**

Le confezioni di presidî medico-chirurgici in plastica diversi dalle siringhe monouso, prodotte anteriormente al 1° settembre 1984 e regolarmente messe in commercio senza data di scadenza, possono essere vendute e utilizzate fino a cinque anni dalla data di fabbricazione, qualora questa risulti indicata, in chiaro, sulle confezioni stesse. In mancanza di tale indicazione, le confezioni possono essere vendute e utilizzate fino al 31 dicembre 1985, purché da altri elementi non si desuma, in modo certo, che sono già trascorsi cinque anni dalla data di preparazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

*Il Ministro*: DEGAN

(769)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1983.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.650 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 709236/66-AU-35 in data 22 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1983, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 91, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1983, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 1.650 miliardi con decreto ministeriale n. 709835/66-AU-35 del 5 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1983, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 87;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 22 aprile 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 710406/66-AU-35 in data 6 giugno 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, secondo comma, del ripetuto decreto 22 aprile 1983, ad accertare in nominali lire 1.650 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi per lire 1.650 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 novembre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° maggio 1983 - rimborsabili il 1° maggio 1985 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 495.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.650 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 247.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 novembre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 247.500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *ottobre* 1983
*Registro n.* 45 *Tesoro, foglio n.* 44

(795)

---

DECRETO 26 settembre 1983.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.150 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 709237/66-AU-36 in data 22 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1983, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 92, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1983, a quarantotto

mesi, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi con decreto ministeriale n. 709836/66-AU-36 del 5 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1983, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 86;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 22 aprile 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 710405/66-AU-36 in data 6 giugno 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, secondo comma, del ripetuto decreto 22 aprile 1983, ad accertare in nominali lire 2.150 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi per lire 2.150 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 novembre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del tesoro a cedola variabile - emissione 1° maggio 1983 - rimborsabili il 1° maggio 1987 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 645.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.150 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 322.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata remestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 novembre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 322.500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1983*
*Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 45*

(796)

DECRETO 15 febbraio 1984.

**Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1983;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 febbraio 1984 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 17% al 16%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale del 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 9% all'8,50%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 16 febbraio 1984 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 17% al 16%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazioni a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione verrà applicata una maggiorazione rispettivamente del 3%, del 2% o dell'1% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1984

*Il Ministro*: GORIA

(868)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 gennaio 1984.

**Acquisto da parte dell'AIMA dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da tavola di cui agli articoli 11 e 12-bis del regolamento (CEE) n. 337/79.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale sono state emanate misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini ed, in particolare, l'art. 25, paragrafo 4, con il quale vengono prorogate le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, relativo alle norme per la regolamentazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalle distillazioni del vino da tavola;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 ed, in particolare, l'art. 19 per il quale l'AIMA ha facoltà di acquistare tutti i prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di produzione nazionale;

Visto l'art. 1, secondo comma, del citato decreto-legge n. 180, per il quale l'AIMA deve procedere agli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e che tali decreti debbono stabilire, anche, le caratteristiche qualitative dei prodotti in questione, nonché i quantitativi degli stessi annualmente acquistabili;

Considerato che il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 relativo alle regole generali della distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione stabilisce le caratteristiche qualitative dell'alcool neutro;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi, delle caratteristiche qualitative nonché delle quantità dei prodotti di cui sopra acquistabili dall'AIMA nella seconda fase del periodo di proroga del citato decreto-legge n. 180;

In attesa delle decisioni che saranno adottate dal CIPAA in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi di cui alla citata legge n. 610 del 14 agosto 1982;

Decreta:

Art. 1.

Nella seconda fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito in legge 18 luglio 1983, n. 338, disposto con decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, gli acquisti che saranno effettuati dall'AIMA debbono riguardare i prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 2540/83 e n. 2541/83 del 9 settembre 1983, relativi alla distillazione di « buon fine » e al regolamento (CEE) n. 2373/83 del 22 agosto 1983 relativo alla distillazione preventiva.

I quantitativi dei prodotti delle distillazioni di cui al primo comma che possono essere ceduti all'AIMA ai sensi del presente decreto, sono:

per la distillazione di « buon fine », quelli ottenuti da una quantità di vino da tavola che, unitamente a quelle dalle quali sono stati ricavati i prodotti ceduti all'AIMA a titolo delle distillazioni preventive e di sostegno della campagna 1982-83 non superino la quantità dichiarata nella denuncia di produzione della campagna stessa;

per la distillazione preventiva, quelli ottenuti da una quantità di vino da tavola che non superi il limite massimo dichiarato nella denuncia di produzione 1983-84.

Art. 2.

Gli acquisti di alcool etilico neutro saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.320 per ettolitro e per grado alcolico.

Art. 3.

Gli acquisti di acquavite di vino saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.300 per ettolitro e per grado alcolico.

Detta acquavite deve corrispondere alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano almeno pari al 2 % di ciascuna partita ceduta all'AIMA.

Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite di prodotto con scarti inferiori al 2 % se ottenute col sistema di lavorazione del tipo Charentaise opportunamente certificate dai componenti UTIF.

Art. 4.

Gli acquisti di alcool etilico grezzo saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.160 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcool, che è acquistabile nel limite massimo del 40 % di ciascuna partita dei prodotti che vengono ceduti all'AIMA, ai sensi del presente decreto, deve avere una gradazione non inferiore a 90°,5.

**Art. 5.**

I prezzi dei prodotti di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda, partenza distilleria.

I prodotti stessi debbono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni distillazione.

Il presente decreto è applicabile a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1984

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

(857)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 15 luglio 1983, n. **890.**

**Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara.**

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Ferrara come segue:

*Centro interfacoltà di microscopia elettronica* posti 1

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica odontoiatrica . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1984
*Registro n.* 5 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO 14 settembre 1983, n. **891.**

**Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.**

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di farmacologia (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1984
*Registro n.* 5 *Istruzione, foglio n.* 21

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 193/84 della commissione, del 20 gennaio 1984, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1984, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

*Pubblicato nel n.* L 24 *del* 30 *gennaio* 1984.

**(20/C)**

Regolamento (CEE) n. 194/84 del Consiglio, del 4 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

*Pubblicato nel n.* L 26 *del* 30 *gennaio* 1984.

**(21/C)**

Regolamento (CEE) n. 195/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 196/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 197/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 198/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 199/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 200/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

Regolamento (CEE) n. 201/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 202/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, relativo ad una nuova gara per la fornitura di farina di frumento tenero alla Guinea equatoriale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 203/84 della commissione, del 25 gennaio 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Senegal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 204/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 205/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, recante misure transitorie per la campagna viticola 1983/1984 per quanto concerne il versamento dell'aiuto previsto per la distillazione di vino alcolizzato.

Regolamento (CEE) n. 206/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto concerne i termini di pagamento per il burro ed il latte scremato in polvere acquistati dagli organismi d'intervento.

Decisione n. 207/84/CECA della commissione, del 25 gennaio 1984, che fissa i tassi corretti di riduzione per il primo trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche.

Regolamento (CEE) n. 208/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 209/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 210/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 211/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 212/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Finlandia.

*Pubblicati nel n.* L 22 *del* 27 *gennaio* 1984

**(22/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di farmacia*:

chimica degli alimenti;
laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

*Facoltà di giurisprudenza*:

diritto penale (biennale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Facoltà di scienze politiche*:

storia medioevale.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di giurisprudenza*:

istituzioni di diritto privato;
diritto penale (biennale);
diritto tributario.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di ingegneria*:

complementi di matematica;
geotecnica;
architettura e composizione architettonica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(803)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Pettinata Sant'Agata - S.r.l., con sede in Biella (Vercelli), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Itemar, con sede e stabilimento in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macfur, con sede e stabilimento in Guardamiglio (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti, con stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romano Mazzoni Chiasais di Maniago (Pordenone), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. SP.AN. di Colonnella (Teramo), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sidermann, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Nadian di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tagliaferri Ettore, con sede in Segariu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole Marelli Acraulic S.p.a., con sede e stabilimento in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme Aemme, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Industrie Metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 5 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, uffici di Milano, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla CO.ME.G. di Pietro Aretino, con sede e stabilimento a Sesto, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello Macchine utensili, con sede e stabilimento in Minerbe (Verona), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Debba (Vicenza), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(514)**

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende operanti nell'area industriale di Cagliari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex di Bitti (Nuoro), in periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da Spacesound System di Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Mecort meccanica S.p.a. di Cortiglione (Asti), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mecort meccanica S.p.a. di Cortiglione (Asti), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spacesound System di Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex di Bitti (Nuoro), è prolungata per un trimestre.

**(515-757)**

## Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. BBB Industrie tessili, con sede in Monza (Milano), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Fabbrica interconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania, con stabilimento in Napoli-Bagnoli, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice La Stampa di Torino, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer di Chianes (Bolzano), stabilimento di Curtarolo (Padova), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 7 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola di Borgonato di Corte Franca (Brescia), stabilimento in Terranova Bracciolini (Arezzo), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 28 novembre 1982 al 31 dicembre 1983.

**(752)**

**Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle province di Mantova, Savona e Imperia, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.**

Con decreti ministeriali 16 gennaio 1984, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle province sottoindicate, è così determinato:

*Lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori non agricoli — escluso il settore domestico — operanti in Mantova e provincia:*

per tutti i settori:

| | |
|---|---|
| 1) vitto completo . | L. 24.000 mensili |
| un pasto al giorno . | » 12.000 mensili |
| 2) mensa . . | » 150 un piatto |
| | » 300 due piatti |
| 3) alloggio (inteso come posto letto) | » 6.000 mensili |
| 4) uso abitazione | » 15.000 mensili |
| uso abitazione per portieri e custodi di immobili urbani dipendenti da proprietari di fabbricati | » 18.000 mensili |
| 5) acqua | » 300 mensili |
| 6) energia elettrica . | » 1.500 mensili |
| 7) riscaldamento . . | » 4.200 mensili |
| 8) valori in generi in natura per addetti lavorazione latte e allevamento nei caseifici (escluse voci di cui sopra): | |
| *a*) casari | » 7.000 mensili |
| *b*) altri . | » 5.000 mensili |

*Lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori operanti in Savona e provincia:*

| | |
|---|---|
| vitto . . | L. 24.000 mensili |
| alloggio . | » 5.000 mensili |

mensa:

L. 80 giornaliere per un piatto;
L. 160 giornaliere per due piatti.

*Lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Imperia e provincia:*

vitto:

per un pasto L. 320 al giorno, pari a L. 8.250 mensili;
per due pasti L. 635 al giorno, pari a L. 16.500 mensili;

alloggio: L. 290 al giorno, pari a L. 7.500 mensili.

**(533)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Avviso di rettifica all'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nel loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1982-31 dicembre 1982.** (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 158 del 10 giugno 1983).

Nell'elenco citato in epigrafe laddove sono indicati i prodotti Gamma - Venin e Pressimmun della ditta Behringwerkeag di Marburg Lapin (Rep. federale tedesca), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto Behring S.p.a. - Scoppito (L'Aquila) s.s. 17, km 22, deve leggersi rispettivamente « *Scoppito* » in luogo di « *Scappito* » e « *rappresentata* » in luogo di « *rappresentante* ».

**(761)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Legge 17 febbraio 1982, n. 46. Ammissione alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica**

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 1983 il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) *Elsag S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema avanzato e modulare per la ripartizione di oggetti.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.983.356.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

2) *Enichimica S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel campo dei prodotti ed intermedi di chimica fine.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 42,6% dei costi ammessi, pari a L. 12.957.574.000 di cui 8.777.711.000 da imputare alla quota nord e 4.179.863.000 da imputare alla quota sud, risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

3) *Enoxy chimica S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi di polimerizzazione di diolefine coniugate.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 38,7% dei costi ammessi, pari a L. 6.113.800.000 risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

4) *Gilardini S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: mettere a disposizione dei settori terminali auto sia in Italia che all'estero prodotti e tecnologie in grado di consentire la realizzazione dell'autoveicolo per gli anni '80.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5.021.945.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

5) *I.A.O. Industrie riunite S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma finalizzato di innovazione tecnologica prodotti e processi nel settore dei componenti per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.815.200.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

6) *Icar S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di un riduttore di tensione capacitivo a 1.000 kV, utilizzato per la misura della tensione della linea e per l'accoppiamento fra i conduttori della linea e le apparecchiature elettroniche per la trasmissione dei segnali di comunicazione e controllo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 60 % dei costi ammessi, pari a L. 445.256.000 risultante dal grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

7) *Ise S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un sistema a raggi infrarossi per comunicazione dati tra unità centrali del microcalcolatore e gli attivatori a trasduttori periferici per il controllo di macchine, robots e processi industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 208.744.000; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando le procedure di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge e al punto sub *a*) della presente delibera.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1984.

8) *I.V.I. Industria vernici italiana S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo di verniciatura mediante il sistema di autopolimerizzazione ATP, sviluppo di prodotti SMC (Sheet molding compound) e dei relativi prodotti vernicianti; processo di reticolazione delle vernici per auto, tramite energia lanciata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 60% dei costi ammessi, pari a L. 4.814.860.000 risultante dal grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

9) *Lati S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: determinazione di tecnopolimeri e leghe polimeriche additivati e/o modificati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.314.945.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

10) *Fabbrica italiana Magneti Marelli S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: piano di innovazione (prodotti e tecnologie di produzione) relativo alle seguenti linee di prodotto destinate al mercato dell'autoveicolo: batterie avviamento, candele di preriscaldo, equipaggiamenti elettrici, bobine e distributori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 58,5% dei costi ammessi, pari a L. 16.916.494.000 di cui L. 9.981.619.000 da imputarsi alla quota nord e L. 6.934.875.000 da imputarsi alla quota sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983 e della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

11) *Marconi italiana S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e sviluppo di apparati per sistemi trasmissivi in tecnica numerica da utilizzare nelle sedi di telecomunicazioni per telefonia e telematica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.750.500.000; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi applicando le procedure di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge e al punto sub *a*) della presente delibera.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

12) *Marconi italiana S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e progetto di apparecchiature atte a costituire un sistema integrato modulare per le comunicazioni e la navigazione a bordo di aerei.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.670.625.000; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando le procedure di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge e al punto sub *a*) della presente delibera.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

13) *Marconi italiana S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e progetto di un sistema di comunicazioni commutato, digitale ad alto grado di sopravvenienza per impieghi di emergenza nell'ambito della protezione civile ed in generale per reti facilmente riconfigurabili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 30% dei costi ammessi, pari a L. 2.496.000.000 risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 30% dei costi ammessi, applicando le procedure di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge e al punto sub *a*) della presente delibera.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

14) *Poli industria chimica S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo sperimentazione e preindustrializzazione di molecole originali Poli o comunque studiate ed in fase di sviluppo al centro ricerche Poli, aventi attività nella terapia del dolore in campo cardiocircolatorio, neuroendocrino e chemioterapico, ai fini di uno sfruttamento industriale e commerciale in Italia e all'estero.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 60% dei costi ammessi, pari a L. 3.895.620.000 risultante dal grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

15) *Resem S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: preindustrializzazione di resine poliuretaniche idrodisperse.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.407.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

16) *Roltra S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di pannello per portiere di auto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 772.217.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

17) *Savid S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: tecnopolimeri termoindurenti di nuovo tipo per l'industria dei trasporti e dell'elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.373.814.000 risultante dall'elevato grado di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando le procedure di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge e al punto sub *a*) della presente delibera.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1985.

18) *Teksid S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica del processo di fabbricazione e dei prodotti dei getti in lega di alluminio e magnesio, in ghisa normali e sferoidali dei particolari in acciaio ottenuti per deformazione plastica utilizzati nell'industria automobilistica e trattoristica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 11.693.462.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

19) *Vedril S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo della chimica derivata del metacrilato ed innovazione della gamma lastre.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.641.250.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° agosto 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

20) *Consorzio Vitaloni-Imòs*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi nel settore della componentistica di carrozzeria ed elettrica per l'auto.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 50% dei costi ammessi, pari a L. 3.535.000.000 risultante dal basso grado di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1984.

21) *Rampini Carlo S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo autoveicolo per uso aeroportuale e urbano e relativa componentistica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 321.984.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

22) *Tako S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: definizione di una guarnizione per testa cilindri di motore a scoppio che non richieda il riserraggio delle viti del motore durante il periodo di garanzia dell'automobile e che sia fabbricata con materiale sostitutivo dell'amianto.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% del costi ammessi, pari a L. 743.640.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1984.

23) *Fist S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tubo flessibile per l'introduzione del carburante ottenuto in materiale plastico con struttura non monolitica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 130.120.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 12 gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 24 giugno 1983.

24) *Fister S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: spazzola tergicristallo in materiale termoplastico.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 100.695.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 5 gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 29 aprile 1983.

25) *Ceast S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e realizzazione di apparecchi per la caratterizzazione reologica, meccanica e fisica e per l'ottimizzazione dei processi produttivi dei tecnopolimeri e delle poliolefine.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 654.134.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

26) *I.PI.CI. S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per la produzione di erbicidi a base di cloroacetanilidi caratterizzati da elevate rese e migliorate condizioni di protezione ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.367.550.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1984.

27) *Compel S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: connettori per apparecchiature elettroniche.

Ammissibilita (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 492.552.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1984.

28) *Icem S.r.l.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: indicatore di livello combustibile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 101.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1984.

29) *Tilsam S.r.l.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi di condizionamento aria ad assorbimento per autovetture e veicoli commerciali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 104.064.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1984.

30) *Elettrodelta S.r.l.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: indicatore di pressione olio motore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35 % dei costi ammmessi pari a L. 151.200.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

31) *Enichimica S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: impianto per la produzione di tame a partire da C5 insaturi monoolefinici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord ed in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 36% dei costi ammessi, pari a L. 824.400.000 da imputarsi alla quota sud, risultante dal grado medio di innovazione tecnologica, nonché dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1984.

32) *Enichimica S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per prodotti capofamiglia della chimica derivata: funzionalizzazione di idrocarburi aromatici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord ed in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 42,7% dei costi ammessi, pari a L. 1.086.277.000 da imputarsi alla quota sud, risultante dal grado medio di innovazione tecnologica, nonché dalla applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

33) *Enichimica S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo per prodotti capofamiglia della chimica derivata: miglioramento tecnologia cumene-fenolo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.890.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

34) *Ausonia farmaceutici S.r.l.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per la messa a punto di nuovi farmaci realizzati con molecole originali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 60 % dei costi ammessi, pari a L. 787.630.000 risultante dal grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° marzo 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 29 febbraio 1988.

35) *Industria chimica del Ticino S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo per la produzione di nuovi alchilditiocarbammati per l'impiego come additivi per polimeri ed altri usi speciali.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 761.085.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

36) *Industria chimica del Ticino S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo progetto per la produzione di sali organici di colina quali prodotti ad attività farmacologica da ossido di etilene, trimetilammina e il corrispondente acido organico.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 694.815.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

37) *Industria chimica di Termoli S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di additivi solidi per polimeri ad elevata efficienza e sicurezza di impiego.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 456.637.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

38) *De Martini S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: membrane e moduli speciali per processi di osmosi inversa ed ultrafiltrazione.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 656.865.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

39) *Neopharmed S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi metodi di sintesi e purificazione della C.D.P.-colina e conseguente utilizzazione del prodotto nella terapia antiarterosclerotica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.418.450.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1986.

40) *International rectifier S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: introduzione dell'integrazione nella componentistica attiva di potenza.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 214.965.000; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1984.

41) *Vagnoni e Boeri S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di adesivi speciali per l'industria automobilistica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 355.562.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1984.

42) *Officine meccaniche Ceruti S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto e sviluppo di una linea trasferta automatica computerizzata per il controllo del gioco valvole e per il serraggio a coppia controllata dei dadi bloccaggio testa di motori per autovettura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.021.050.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data inizio del programma: 1° aprile 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

43) *Samo S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo del processo di sinteroforgiatura, studio sul possibile impiego di polveri metalliche contenenti cromo, manganese, boro e nuovi trattamenti termochimici e di riporto superficiale.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.875.5[illegible]3.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

44) *Fiap S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: « sviluppo di un nuovo processo a ciclo integrale per la trasformazione di polimeri poliolefinici in pellicole ad alta resistenza meccanica stampate e termosaldabili per imballaggi di elementi su macchine automatiche » e « sviluppo e preindustrializzazione di un processo per ottenere pellicole estensibili a basso spessore, da polimeri poliolefinici e destinate all'imballaggio ad elevata protezione di alimenti freschi ».
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: in parte al nord ed in parte al sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.025.900.000, di cui L. 1.620.720.000 da imputarsi alla quota nord e L. 405.180.000 da imputarsi alla quota sud.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

45) *Veneziani Zonca vernici S.p.a.*, classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: polimeri biologicamente attivi per l'ottenimento di prodotti inibitori la formazione di alghe ed altri organismi marini incrostanti.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 381.150.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

46. *C.O.I.M. S.p.a.*, classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di prepolimeri poliuretanici a basso contenuto di isocianato libero.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 476.879.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 2 aprile 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

47) *Larim S.p.a.*, classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di poliuretani in sospensione acquosa per usi speciali.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 519.350.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

48) *I.F.I. S.p.a.*, classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: nuovo processo di produzione per interferon fibro-plastico.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 512.000.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1985.

Il C.I.P.I. inoltre nella stessa seduta ha approvato le seguenti modifiche alle proprie delibere precedentemente adottate:

delibera adottata dal C.I.P.I. in data 19 maggio 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 2983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Weber S.p.a., riguardante « Nuovi apparati di alimentazione benzina e gasolio e nuovi apparati frenanti per autovetture ».

*Modifica da apportare*: importo massimo: credito agevolato: 60 % dei costi ammessi pari a L. 10.086.750.000 di cui L. 1.896.309.000 da imputarsi alla quota nord e L. 8.190.441.000 da imputarsi alla quota sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado di media innovazione tecnologica del programma e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983;

delibera adottata dal C.I.P.I. in data 8 giugno 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cigala e Bertinetti S.p.a., riguardante « programma di innovazione tecnologica per la produzione di componenti integrati in materia plastica ».

*Modifica da apportare*: nome dell'impresa: Cigala e Bertinetti industrie S.p.a.

**(691)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di seicentotrenta sottotenenti di complemento dell'Esercito.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni nell'Arma o Corpo di appartenenza di sottotenenti di complemento dell'Esercito:

*A*) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosessantaquattro sottotenenti di complemento provenienti dal 110° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 34° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 34° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dall'82° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 75° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

quarantuno dell'Arma di fanteria;

cinque dell'Arma di cavalleria;

venticinque dell'Arma di artiglieria;

trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);

due del Corpo tecnico;

undici del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

otto del Corpo di amministrazione;

venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

*B*) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosessantatre sottotenenti di complemento provenienti dal 111° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 35° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dall'83° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 76° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

quarantuno dell'Arma di fanteria;

sei dell'Arma di cavalleria;

venticinque dell'Arma di artiglieria;

trenta dell'Arma del genio (sedici pionieri e quattordici trasmissioni);

due del Corpo tecnico;

undici del Corpo automobilistico;

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

sette del Corpo di amministrazione;

venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

due del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

*C*) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centoquarantadue sottotenenti di complemento provenienti dal 112° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 36° corso A.U.C. del Corpo tecnico e dal 35° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

quarantuno dell'Arma di fanteria;

cinque dell'Arma di cavalleria;

venticinque dell'Arma di artiglieria;

trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);

due del Corpo tecnico;

undici del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

otto del Corpo di amministrazione.

*D*) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosessantuno sottotenenti di complemento provenienti dal 113° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 37° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dall'84° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 77° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

quarantuno dell'Arma di fanteria;

sei dell'Arma di cavalleria;

venticinque dell'Arma di artiglieria;

trenta dell'Arma del genio (sedici pionieri e quattordici trasmissioni);

uno del Corpo tecnico;

undici del Corpo automobilistico;

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

sette del Corpo di amministrazione;

venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

Art. 2.

I posti che in ciascun concorso non dovessero essere ricoperti nelle singole Armi e Corpi potranno essere portati in aumento a quelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi concorrenti idonei in numero superiore a quello dei posti disponibili (considerando a tal fine Armi distinte il genio pionieri e il genio trasmissioni) assegnando un'unità per Arma secondo il seguente ordine ciclico: cavalleria, genio trasmissioni, genio pionieri, artiglieria e fanteria.

I posti che in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, lettere *A*), *B*) e *C*), non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo, cumulandoli con quelli eventualmente non ricoperti in Armi e Corpi del concorso stesso e ripartendoli secondo i criteri indicati al precedente comma.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun concorso all'art. 1, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, e dovranno essere presentate o fatte pervenire dagli interessati al comando del reparto o ente dal quale dipendono entro i seguenti termini:

per il concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 dal 21 aprile al 21 maggio 1984;

per il concorso di cui alla lettera *C*) dell'art. 1 dall'11 luglio al 10 agosto 1984;

per il concorso di cui alla lettera *D*) dell'art. 1 dal 12 ottobre al 10 novembre 1984.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

l'Arma o Corpo di appartenenza;

la data e il luogo di nascita;

il corso A.U.C. di provenienza;

il reparto o ente presso cui prestano servizio.

Alle domande i candidati dovranno allegare:

i documenti relativi a titoli tecnici, di studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione caratteristica, che essi ritengano utili ai fini della valutazione;

i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi.

Art. 5.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere al Ministero, unitamente alle domande, o al più tardi entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti documenti:

*a*) copia del libretto personale aggiornato;

*b*) copia dello stato di servizio aggiornato;

*c*) dichiarazione di completezza del libretto personale, rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso alla ferma volontaria di due anni.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati e per la formazione delle graduatorie sarà costituita, con successivo decreto, una commissione composta:

da un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 8.

I titoli ed i requisiti da valutare per l'ammissione alla ferma oltre ai servizi prestati dai concorrenti dopo la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

qualità morali, di carattere e fisiche;

qualità militari e professionali;

doti intellettuali e di cultura, con riguardo anche alla classifica al termine del corso A.U.C., ai titoli di studio superiori o posseduti in aggiunta a quello minimo richiesto per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma o Corpo di appartenenza e alle specializzazioni eventualmente conseguite.

Art. 9.

La commissione valutatrice procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti idonei in ciascun concorso sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla ferma volontaria di due anni gli ufficiali ai quali la commissione assegnerà un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi per il complesso dei servizi prestati e dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 8.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna Arma o Corpo, saranno dichiarati vincitori del relativo concorso ed ammessi alla ferma volontaria di due anni, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Gli ufficiali ammessi alla ferma potranno chiedere di essere prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro della difesa potrà ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali ammessi alla ferma saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali vincolati alle ferme biennali potrà essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e per i Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Agli uffical che termineranno senza demerito la ferma biennale saranno altresì conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di due anni, valgono le norme di cui agli articoli 37 e 38 della citata legge n. 574 del 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1984

*Il Ministro*: SPADOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1984*
*Registro n. 3 Difesa, foglio n. 355*

(783)

## MINISTERO DEL TESORO

### Concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso ad agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna è stato bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1979;

Considerato che risultano attualmente vacanti sei posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Bologna;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Bologna.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Bologna, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

*a)* fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

*b)* estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

*c)* certificato di cittadinanza italiana;

*d)* certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e)* certificato generale del casellario giudiziario;

*f)* certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

*g)* certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

*h)* copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*i)* diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

*l)* certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

*m)* dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Bologna;

*n)* tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

*o)* quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Bologna della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2 ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia ancora stato rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dei relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

*a*) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

*b*) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borsa valori;

*c*) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

*a*) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

*b*) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

*c*) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

*d*) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

*e*) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1984*
*Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 109*

**(741)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Caserta

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 luglio 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Caserta;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1983 modificato parzialmente con successivi decreti del 24 ottobre 1983 e 17 gennaio 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Caserta, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Cappello Fulvio | punti | 104,589 | su 132 |
| 2) | Dell'Isola Erasmo | » | 103,538 | » |
| 3) | Lurenza Giovanni | » | 102,836 | » |
| 4) | Visone Aniello | » | 101,845 | » |
| 5) | Patriarca Emilio | » | 93,933 | » |
| 6) | Recchia Ezio | » | 91,177 | » |
| 7) | Alfano Antonio | » | 90,447 | » |
| 8) | Gambassi Enrico | » | 89,643 | » |
| 9) | Perfetti Luigi | » | 88,627 | » |
| 10) | Torella Michele | » | 87,773 | » |
| 11) | Donzellini Ivo | » | 87,216 | » |
| 12) | Gianfranchi C. Ruggero | » | 87,204 | » |
| 13) | Ciraulo Giorgio | » | 85,275 | » |
| 14) | Nasuti Antonio | » | 84,966 | » |
| 15) | Domina Mariano | » | 84,686 | » |
| 16) | Di Caprio Salvatore | » | 84,366 | » |
| 17) | Carlomagno Michele | » | 83,732 | » |

18) Apile Pietro Maria . . punti 83,527 su 132
19) Pace Antonino . . . . » 83,500 »
20) Galatro Vittorio . . . . . » 83,268 »
21) Castellaneta Nicola . . . » 83,234 »
22) Nitti Gabriele . . . . » 82,905 »
23) La Dogana Raffaele . . . » 82,782 »
24) Frisi Doro . » 82,566 »
25) Scorza Saverio . . . . » 82,446 »
26) Bruni Ugo . . . » 81,859 »
27) Caccavale Antonio . . » 81,269 »
28) Muriana Giuseppe . » 81,072 »
29) Coniglione Sebastiano . . . » 80,545 »
30) Zambelli Carlo Iacopo . . . » 79,551 »
31) Scherillo Antonio . . . . . » 79,527 »
32) Pisauro Donato . . . . » 79,497 »
33) Liotta Calogero . . . . . » 79,199 »
34) Priolo Vincenzo . . . . » 78,700 »
35) Mileti Giuseppe . . . . . » 78,619 »
36) Magoni Beniamino . . . . » 78,349 »
37) Luchetti Loreto . » 78,033 »
38) Calì Francesco . . . . . » 77,833 »
39) Patriarca Mario . . . . » 77,520 »
40) Licata Giovanni A. . . . . » 77,466 »
41) La Salandra Domenico . . » 77,274 »
42) Busillo Giovanni . . . . . » 77,247 »
43) Di Gregorio Filippo . . . . » 77,132 »
44) Donato Antonino . . . . » 76,063 »
45) Tangredi Giuseppe . . . . » 75,400 »
46) Nardone Luigi . . . . . » 74,632 »
47) Merlino Antonio . . . . . » 74,220 »
48) Muzzò Vitantonio . . . . . » 74,118 »
49) Quintino Carlo . . . . . » 73,432 »
50) Re Giovanni . . . . . . » 73,396 »
51) Zaffuto Paolo . . . . . » 73,353 »
52) Pipia Giuseppe . . . . . » 72,411 »
53) Costardi Felice . . . . . » 72,349 »
54) Scalzo Guido . . . . . . » 72,250 »
55) Ferrante Pietro . . . . . » 72,032 »
56) Caruso Michele . . . . . » 71,866 »
57) Totaro Francesco . . . . . » 71,618 »
58) Porretta Salvatore . . . . . » 71,562 »
59) Criscuoli Matteo . . . . . » 71,466 »
60) Scopa Esterino . . . . . » 71,109 »
61) Orefice Antonino . . . . . » 70,945 »
62) Nitti Nicola . . . . . . » 70,613 »
63) De Gennaro Luigi . . . . . » 70,331 »
64) Rizzo Gerlando . . . . . » 70,304 »
65) Piazza Nicolò . . . . . » 69,832 »
66) Ugolotti Enrico . . . . . » 69,751 »
67) Scarelli Marcello . . . . . » 68,981 »
68) Bigoni Riccardo . . . . . » 68,445 »
69) Lucchetti Silvio . . . . . » 67,898 »
70) Tozzi Luciano . . . . . » 67,810 »
71) Parlati Antonio . . . . . » 67,361 »
72) Lo Savio Giovanni . . . . » 66.736 »
73) Parla Angelo A. . . . . . » 65,227 »
74) Schiesaro Gianfranco . . . . » 65,086 »
75) Esposito Elia . . . . . » 64,696 »
76) Pecoraro Attilio . . . . . » 64,545 »
77) Guerra Francesco S. . . . . . » 64,484 »
78) Iacopino Giuseppe . . . . punti 63,932 su 132
79) Longo Libero Benito . . . . » 63,600 »
80) Caltagirone Raimondo . . . » 63,522 »
81) Mazzeo Gennaro . . . . . » 63,059 »
82) Petrocelli Vincenzo . . . . » 60,266 »
83) Mastrobuoni Aldo . . . . » 60,000 »
84) Faraldo Alberto . . . . . . » 57,186 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

**(612)**

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantotto posti di assistente nel ruolo del personale della carriera esecutiva, ripartiti per contingenti regionali e specializzazioni.**

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1981, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1981, registro n. 17 Beni culturali, foglio n. 345, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a cinquantotto posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, ripartiti per contingenti regionali e specializzazioni, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1978.

**(711)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Catania**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica per le esigenze della seconda cattedra posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

cattedra di patologia chirurgica (per il corso di laurea in odontoiatria) . . . . . . posti 1

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (per le esigenze della seconda cattedra) » 1

istituto interfacoltà di microbiologia (per le esigenze della prima cattedra) . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di microbiologia . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(784)

## Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica oculistica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(785)

## Concorso a tredici posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tredici posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

*Facoltà di giurisprudenza* (posti n. 13):

gruppo n. 1 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo n. 4 . . . . . . . . . . » 2
gruppo n. 5 . . . . . . . . . . » 2
gruppo n. 6 . . . . . . . . . . » 1
gruppo n. 8 . . . . . . . . . . » 1
gruppo n. 9 . . . . . . . . . . » 1
gruppo n. 10 . . . . . . . . . . » 1
gruppo n. 11 . . . . . . . . . . » 2
gruppo n. 20 . . . . . . . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dalla seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (località La Romanina), 00173 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio ricercatori della suddetta Università.

(859)

## Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso l'ufficio tecnico dell'Università degli studi di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

**(786)**

## CORTE DEI CONTI

### Graduatoria generale del concorso, per titoli a diciassette posti di operaio comune

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 marzo 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a diciassette posti di operaio comune nel ruolo degli operai comuni;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1983, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1982, di ripartizione dei posti recati in aumento dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a diciassette posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai comuni della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 30 dicembre 1982:

1) Sammartino Andrea . . punti 6,55
2) Antinori Mario . . . . » 6,54
3) Romei Mario . . . . » 6,53
4) Volante Carlo (coniugato 2 figli) . . . » 6,52
5) Di Carlo Francesco . . . . . » 6,52
6) De Santis Claudio (coniugato 2 figli) . . punti 6,50
7) Bracci Dario . . . . . . . » 6,50
8) Grasso Carmine . . . . . . . » 6,48
9) Pasquali Luciano . . . . . . » 6,47
10) Guastella Filippo (coniugato 2 figli) . . » 6,45
11) Ammendola Luciano (coniugato 1 figlio) . » 6,45
12) Barone Luciano (nato il 20 novembre 1961) » 6,45
13) Antonini Ubaldo (nato il 15 giugno 1963) . » 6,45
14) Mercurio Luigi . . . . . . . » 6,42
15) Monti Franco (coniugato) . . . . » 6,40
16) Seno Maurizio (nato il 1° settembre 1960) . » 6,40
17) Belvederesi Mauro (nato il 25 giugno 1963) . » 6,40
18) Savastano Pasquale (figlio di invalido per causa di servizio) . . . . . . » 6,38
19) Esposito Antonio (nato il 5 giugno 1960) . » 6,38
20) Albertini Stefano (nato il 26 dicembre 1961) » 6,38
21) Critelli Pasquale (coniugato 2 figli e invalido civile) . . . . . . . . » 6,35
22) Imparato Aldo (coniugato 2 figli) . . . » 6,35
23) Fiore Giuseppe (coniugato 1 figlio e nato il 28 ottobre 1953) . . . . . . » 6,35
24) Trombetta Romolo (coniugato 1 figlio e nato il 21 luglio 1954) . . . . . » 6,35
25) Consoli Roberto . . . . . . . » 6,35
26) Ferraioli Ferdinando (figlio di invalido di guerra) . . . . . . . . » 6,30
27) Cioccolini Francesco (coniugato 1 figlio) . » 6,30
28) Laino Antonio Luigi . . . . . . » 6,30
29) Donadei Antonio (nato il 15 dicembre 1956) » 6,28
30) Negri Giuseppe (nato il 25 novembre 1960) » 6,28
31) Capelli Claudio (coniugato 2 figli) . . » 6,25
32) Fratini Mauro (coniugato 1 figlio) . . » 6,25
33) Caruso Giuseppe Enrico (nato il 28 novembre 1958) . . . . . . . » 6,25
34) Santiprosperi Roberto (nato il 26 marzo 1960) . . . . . . . . » 6,25
35) Carpisassi Carlo (nato il 23 gennaio 1963) . » 6,25
36) Novelli Luigi (coniugato 2 figli) . . . » 6,20
37) Giacca Gaetano (coniugato) . . . . » 6,20
38) Marchesi Giuseppe (invalido civile) . . » 6,20
39) Felli Marco . . . . . . . . » 6,20
40) Venanzi Franco (coniugato 2 figli) . . » 6,18
41) Canzanelli Roberto (coniugato e invalido civile) . . . . . . . . . » 6,18
42) Gisonna Antonio (invalido del lavoro, coniugato e ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato) . . . » 6,15
43) Natalicchi Roberto (figlio d'invalido di guerra e coniugato 2 figli) . . . . » 6,15
44) Di Domenicantonio Antonio (figlio di invalido di guerra e coniugato 1 figlia) . . » 6,15
45) Missori Francesco (figlio di invalido di guerra e invalido civile) . . . . . » 6,15
46) De Angelis Pietro (coniugato 2 figli e nato il 1° maggio 1945) . . . . . . » 6,15
47) Casella Francesco (coniugato 2 figli e nato il 1° settembre 1948) . . . . . » 6,15
48) Di Salvo Giancarlo (nato il 15 marzo 1956) » 6,15
49) Caporali Franco (nato il 6 agosto 1959) . » 6,15
50) Costantini Vittorio (figlio di invalido del lavoro e coniugato) . . . . . . » 6,10
51) Paniconi Carlo (figlio di invalido del lavoro) » 6,10
52) Martinelli Armando (coniugato 1 figlio) . » 6,10
53) Tavolario Giuseppe (ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato e invalido civile) . . . . . . . » 6,10

54) Russi Michele (nato il 22 giugno 1960) punti 6,10
55) Sipone Stefano (nato il 27 novembre 1960) » 6,10
56) Pasquinelli Renato (figlio di invalido di guerra e coniugato 2 figli) » 6,05
57) Maraschi Remo (coniugato 1 figlio) . » 6,05
58) Laudicina Luca Giovan Franco (nato il 7 febbraio 1949) . » 6,05
59) Montaquila Antonio (nato il 7 aprile 1954) » 6,05
60) Caggianese Maria (nata l'11 settembre 1956) » 6,05
61) Delli Gatti Alfonso (nato il 4 febbraio 1962) » 6,05
62) De Angelis Federico (nato il 26 gennaio 1963) . » 6,05
63) Troiani Carlo (figlio di invalido per servizio) . » 6—
64) Ferrante Salvatore (figlio di invalido del lavoro e nato l'8 dicembre 1959) . » 6—
65) Paoletti Antonio (figlio di invalido del lavoro e nato il 22 marzo 1961) » 6—
66) Salvatori Mario (figlio di invalido del lavoro e nato il 25 settembre 1961) . » 6—
67) Mironti Umberto (coniugato 3 figli e invalido civile) . » 6—
68) Frattali Silvano (coniugato 2 figli) » 6—
69) Di Giovanni Girolamo (coniugato 1 figlio ed ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato) » 6—
70) Fratocchi Carla (coniugata 1 figlio e nata il 1° dicembre 1947) . » 6—
71) Suriano Anna (coniugata 1 figlio e nata il 9 luglio 1948) . » 6—
72) Scoccia Romeo (coniugato 1 figlio e nato il 30 agosto 1952) . » 6—
73) D'Anselmi Maurizio (coniugato 1 figlio e nato il 9 gennaio 1955) . . » 6—
74) Tisba Virgilio (coniugato 1 figlio e nato il 3 febbraio 1957) » 6—
75) Tagliafierro Raffaele (coniugato 1 figlio e nato il 16 giugno 1959) . » 6—
76) Bionducci Angelo (coniugato e invalido civile) . » 6—
77) Narduzzi Vincenzo (coniugato) » 6—
78) Amoroso Gennaro (invalido civile e nato l'8 settembre 1953) » 6—
79) De Ieso Italo (invalido civile e nato il 7 giugno 1955) . . . . » 6—
80) Piergentili Leonardo (invalido civile e nato il 1° gennaio 1956) . » 6—
81) Priori Antonio (invalido civile e nato il 13 giugno 1959) . . . » 6—
82) Rosati Danilo (ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato) . » 6—
83) De Angelis Dionisia (nata il 27 aprile 1953) » 6—
84) Bertacche Antonio (nato il 28 giugno 1953) » 6—
85) Orfino Vito Antonio (nato il 26 giugno 1954) » 6—
86) De Santis Leonardo (nato il 2 marzo 1956) » 6—
87) Luongo Lucio (nato il 2 aprile 1956) . » 6—
88) Amicizia Alfredo (nato il 18 giugno 1956) » 6—
89) Forgione Luciano (nato il 26 novembre 1956) » 6—
90) Alberti Sergio (nato l'11 ottobre 1958) . » 6—
91) Morra Carmelo (nato il 9 maggio 1959) . » 6—
92) Masci Sergio (nato il 25 gennaio 1960) . » 6—
93) Colantonio Quirino (nato il 9 marzo 1960) » 6—
94) Mercurio Gennaro (nato il 30 agosto 1960) » 6—
95) Piselli Danilo (nato il 3 novembre 1960) . » 6—
96) Corsini Elisabetta (nata il 17 marzo 1961) » 6—
97) De Luca Marco (nato il 9 aprile 1961) . » 6—
98) Bencivenni Agostino (nato l'11 agosto 1961) punti 6—
99) Croce Alvaro (nato il 1° agosto 1962) . . » 6—
100) Fiaschi Angelo (nato il 22 agosto 1963) . . » 6—
101) Gasbarro Nicolino (nato il 3 settembre 1963) » 6—

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Sammartino Andrea
2) Antinori Mario
3) Romei Mario
4) Volante Carlo
5) Di Carlo Francesco
6) De Santis Claudio
7) Bracci Dario
8) Grasso Carmine
9) Pasquali Luciano
10) Guastella Filippo
11) Ammendola Luciano
12) Barone Luciano
13) Antonini Ubaldo
14) Mercurio Luigi
15) Monti Franco
16) Seno Maurizio
17) Belvederesi Mauro

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Savastano Pasquale
2) Esposito Antonio
3) Albertini Stefano
4) Critelli Pasquale
5) Imparato Aldo
6) Fiore Giuseppe
7) Trombetta Romolo
8) Consoli Roberto
9) Ferraioli Ferdinando
10) Cioccolini Francesco
11) Laino Antonio Luigi
12) Donadei Antonio
13) Negri Giuseppe
14) Capelli Claudio
15) Fratini Mauro
16) Caruso Giuseppe Enrico
17) Santiprosperi Roberto
18) Carpisassi Carlo
19) Novelli Luigi
20) Giacca Gaetano
21) Marchesi Giuseppe
22) Felli Marco
23) Venanzi Franco
24) Canzanelli Roberto
25) Gisonna Antonio
26) Natalicchi Roberto
27) Di Domenicantonio Antonio
28) Missori Francesco
29) De Angelis Pietro
30) Casella Francesco
31) Di Salvo Giancarlo
32) Caporali Franco
33) Costantini Vittorio
34) Paniconi Carlo
35) Martinelli Armando
36) Tavolario Giuseppe
37) Russi Michele
38) Sipone Stefano
39) Pasquinelli Renato
40) Maraschi Remo
41) Laudicina Luca Giovan Franco
42) Montaquila Antonio
43) Caggianese Maria
44) Delli Gatti Alfonso
45) De Angelis Federico
46) Troiani Carlo
47) Ferrante Salvatore
48) Paoletti Antonio
49) Salvatori Mario
50) Mironti Umberto
51) Frattali Silvano
52) Di Giovanni Girolamo
53) Fratocchi Carla
54) Suriano Anna
55) Scoccia Romeo
56) D'Anselmi Maurizio
57) Tisba Virgilio
58) Tagliafierro Raffaele
59) Bionducci Angelo
60) Narduzzi Vincenzo
61) Amoroso Gennaro
62) De Ieso Italo
63) Piergentili Leonardo
64) Priori Antonio
65) Rosati Danilo
66) De Angelis Dionisia
67) Bertacche Antonio
68) Orfino Vito Antonio
69) De Santis Leonardo
70) Luongo Lucio
71) Amicizia Alfredo
72) Forgione Luciano
73) Alberti Sergio
74) Morra Carmelo
75) Masci Sergio
76) Colantonio Quirino
77) Mercurio Gennaro
78) Piselli Danilo
79) Corsini Elisabetta
80) De Luca Marco
81) Bencivenni Agostino
82) Croce Alvaro
83) Fiaschi Angelo
84) Gasbarro Nicolino

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1984

*Il presidente*: PIRRAMI TRAVERSARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1984
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 127

**(844)**

## REGIONE BASILICATA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto cuoco presso l'unità sanitaria locale n. 2.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto cuoco presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Potenza.

**(745)**

## REGIONE VENETO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo (ex capo ripartizione) assegnato al settore provveditorato-economato presso l'unità sanitaria locale n. 5.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo (ex capo ripartizione) assegnato al settore provveditorato-economato presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

**(787)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 44 del 14 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Ufficio italiano dei cambi*: Concorsi pubblici, per esami, a dieci posti di commesso (carriera ausiliaria) e dodici posti di coadiutore (carriera operativa).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**

(c. m. 411100840470)